



Ordine Regionale Geologi Sicilia

Palermo, 5 Dicembre 2017

Prot. n.0005521/17

*Al Sig. Sindaco del Comune di Scaletta Zanclea*

*Sig. Gianfranco Moschella.*

*Piazza Municipio,1-98029 Scaletta Zanclea (ME)*

*[pec:sindaco@pec.comunescalettazanclea.it](mailto:pec:sindaco@pec.comunescalettazanclea.it)*

**Al Responsabile del Procedimento**

Geom. Giuseppe Morabito

Piazza Municipio,1- 98029 Scaletta Zanclea (ME)

**All'Osservatorio Regionale LL.PP.**

Via Camillo Camilliani, 87 - 90145 PALERMO

**All'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la  
Valutazione e la Trasparenza (ANAC)**

Piazza Augusto Imperatore 32 – 00186 ROMA

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

[segnalazioni@anticorruzione.it](mailto:segnalazioni@anticorruzione.it)

Tel: 06.68409112/3/4 - Fax: 06.6834039

**e p. c. a tutti gli iscritti**

*Anticipata via PEC : [ufficioprotocollo@pec.comunescalettazanclea.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.comunescalettazanclea.it)*

**Oggetto:** Indagine di mercato per l'acquisizione della disponibilità di operatori economici ad eseguire le verifiche di vulnerabilità sismica presso l'Istituto denominato "Infanzia-Saponara – Primaria-Guidomandri", rispettivamente con codici edificio MEAA83704P e MEEE837051.

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata dal Comune di Scaletta Zanclea, questo Ordine, su segnalazione da parte di suoi iscritti, fa rilevare come **l'avviso appare viziato e censurabile sotto diversi profili** in quanto caratterizzato da diverse "*anomalie*" e *precisa* alcuni aspetti fondamentali previsti a norma di legge, che saranno comunque valutati dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).



## Ordine Regionale Geologi Sicilia

*In primis* occorre evidenziare che per le verifiche richieste, per espressa previsione del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la Normativa Sismica del 14.1.2008 e ss.mm.ii., nonché dell'avviso stesso, occorre l'acquisizione della relazione geologica. L'art. 31, comma 8 del citato decreto legislativo pone il divieto di subappalto della relazione geologica, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti di affidamento diretto al geologo di detto elaborato.

Vista la procedura, l'Ente per l'acquisizione della relazione geologica e delle necessarie indagini, sembrerebbe subappaltare di fatto lo studio geologico richiesto, tra gli altri, per l'espletamento dell'incarico.

Infatti nell'indagine di mercato espletato dalla S.A., tra i requisiti richiesti si fa riferimento esclusivamente all'Albo Professionale degli Ingegneri sez.A o degli Architetti sez. A, iscritti da oltre 10 anni e non all'Albo Professionale dei Geologi.

Si ricorda che **tale procedura**, in riferimento alle norme vigenti (art.31, comma 8 D.Lgs 50/2016) è **assolutamente vietata**, violando chiaramente ogni principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Infatti, le normative citate, dispongono che: *"in tutti gli affidamenti di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e di incarichi tecnici, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per l'acquisizione delle indagini geognostiche, geotecniche, ecc...., con la esclusione della relazione geologiche nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali"*.

La procedura risulta quindi censurabile per violazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 8 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. Infatti, come noto, il citato comma 8 dell'art. 31 prevede nell'ambito delle procedure di affidamento della progettazione dei lavori pubblici, il divieto di subappalto della relazione geologica. Ne deriva l'obbligo giuridico per l'Ente di prevedere la partecipazione diretta dei geologi alla selezione in riferimento alla sola redazione di detto elaborato, oppure di indire una procedura aperta a soli geologi per l'acquisizione della relazione geologica. Tale obbligo scaturisce, dunque, non dalla discrezionalità dell'Ente, ma dalla vigente normativa sui LLPP in connessione, tra l'altro, con la specificità dell'oggetto di incarico.

Si può, quindi, formulare l'ipotesi che il bando rimette all'aggiudicatario professionista singolo, la scelta del geologo in violazione dell'art. 31, comma 8 del DLgs 50/2016, ovvero rimette la redazione della relazione geologica a soggetto incompetente per legge, ponendo così le condizioni per un esercizio abusivo di professione sanzionabile penalmente.

Dal contesto normativo sopra descritto emerge l'illegittimità per plurime violazioni di legge ed eccesso di potere poste in essere dall'Ente con l'avviso *de quo*, conseguendone **pregiudizio e danno**



Ordine Regionale Geologi Sicilia

**per la categoria dei geologi.** Pertanto l'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, in persona del **Presidente** legale rappresentante p.t., **Dott. Geol. Giuseppe Collura,**

### RIVOLGE ISTANZA IN AUTOTUTELA

per l'immediato ritiro e/o sospensione della procedura, con rettifica dello stessa in considerazione ed accoglimento dei rilievi sopra formulati e conseguente comunicazione allo scrivente Ordine Regionale.

Confidando dunque nel tempestivo esercizio da parte dell'Ente dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legittimità violata, si inviano distinti saluti.



IL PRESIDENTE  
(Dott. Geol. Giuseppe Collura)